

Formazione Generale



Ing. Massimiliano Benzoni



EVOLUZIONE NORMATIVA



3

Anni 1950 - 1970

Normazione separata in materia di prevenzione

- **PREVENZIONE TECNICA:** sicurezza e manutenzione macchine, impianti, prodotti ed attrezzature di lavoro
- **PREVENZIONE IGIENICO-AMBIENTALE:** conoscenza e controllo agenti chimici e fisici, inquinamento
- **PREVENZIONE SANITARIA:** conoscenza e controllo dei danni




Anni'70

**INTRODUZIONE MACCHINA A CONTROLLO
NUMERICO**

**CREAZIONE DI UNITA' AZIENDALI DI PICCOLA-
MEDIA GRANDEZZA**

INNOVAZIONI TECNOLOGICO-PRODUTTIVE




INCREMENTO INFORTUNI SUL LAVORO



Anni'80

**EVIDENZA COSTI UMANI, ASSICURATIVI E SANITARI
PER PROBLEMI DI SALUTE INSORTI PER ATTIVITA'
LAVORATIVE**

**AUMENTO POTENZIALITA' DI INTERVENTO POSITIVO
LEGATO A RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
TECNOLOGICO**




**NECESSITA' INTERVENTI
PREVENTIVI PER LA TUTELA DELLA
SALUTE DEI LAVORATORI**



Anni'80

UNIONE EUROPEA

CAUSE INCIDENTI SUL LAVORO STUDI SULLE




65% AZIONI PERICOLOSE

35% CONDIZIONI PERICOLOSE



Anni'80

UNIONE EUROPEA e STATI MEMBRI



**NORME PER CONTRASTARE "AZIONI
PERICOLOSE", SECONDO IL PRINCIPIO
DELLA "PREVENZIONE SOGGETTIVA"**



LA DIRETTIVA QUADRO 89/391

- ☛ Indica i principi generali di salute e sicurezza
- ☛ Individua i destinatari degli obblighi
- ☛ propone una strategia d'azione → "ruolo attivo"



PREVENZIONE

ELEMENTO CARDINE ATTORNO AL QUALE FAR
RUOTARE L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

IN ITALIA FU RECEPITA NEL:

Decreto Legislativo 626



E' una legge emanata per
il miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza
dei lavoratori sul luogo di lavoro

IN ITALIA:

PRIMA LEGGE IN MATERIA DI
SICUREZZA

1886

1898


PRIMA ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA CONTRO GLI
INFORTUNI

Decreti di carattere specifico
e settoriale

1930 CODICE PENALE

Articolo 437

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.



Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

1942
CODICE CIVILE



Articolo 2050

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Articolo 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

13

**COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA**

1948

La tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori è garantita in primo luogo dalla Costituzione (art. 2, 32, 35 e 41) che, come principio assoluto, non ammette sconti a fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.

1955

L. 12 /02/1955, N°51

**Norme per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro**



D.P.R. 27/04/1955, N°547

D.P.R. 19/03/1956, N°303

1970

**STATUTO DEI LAVORATORI
(L. 300/1970)**



Articolo 9

(Tutela della salute e dell'integrità fisica)

I Lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

**RECEPIMENTO DIRETTIVE
EUROPEE**

Anni'90



D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 494/96

D.P.R. 459/96

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3
AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(Supplemento Ordinario n°108 alla Gazzetta Ufficiale del
20 aprile 2008 n°101)



**DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 n° 106
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n.81, IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**
(Supplemento Ordinario n°142 alla
Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009, n°180)



19

LE NORME TECNICHE: DEFINIZIONE

Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998:

"NORMA" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga a una delle seguenti categorie:

- Norma internazionale (ISO)
- Norma europea (EN)
- Norma italiana (UNI)

Le norme, quindi, sono DOCUMENTI che definiscono le CARATTERISTICHE (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel Mondo.

LE NORME TECNICHE: CARATTERISTICHE

CONSENSUALITA': deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori

• DEMOCRATICITA': tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale

• TRASPARENZA: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati

• VOLONTARIETA': le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente



LE NORME TECNICHE: SIGLE


UNI: contraddistingue tutte le norme nazionali italiane e nel caso sia l'unica sigla presente significa che è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli Enti Federati hanno partecipato ai lavori

• EN: identifica le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation). Le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri CEN e la loro sigla di riferimento in Italia diventa UNI EN.

• ISO: individua le norme elaborate dall'ISO (International Organization for Standardization). Queste norme sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Ogni Paese può decidere se rafforzarne ulteriormente il ruolo adottandole come proprie norme nazionali. In Italia la sigla diventa UNI ISO (o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo)



ORGANISMI DI VIGILANZA



23

II DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n° 81



24

Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Comma 1. SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI, e a tutte le tipologie di rischio.

Comma 4. SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI E AUTONOMI, NONCHÉ AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

Comma 5. NELL'IPOTESI DI PRESTATORI DI LAVORO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ... (*omissis*)... TUTTI GLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO SONO A CARICO DELL'UTILIZZATORE



Art. 2 - DEFINIZIONI

a) « lavoratore »:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Art. 2 - DEFINIZIONI

b) « datore di lavoro »:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni *..(omissis)...* si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo

Art. 2 - DEFINIZIONI

d) « dirigente »:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Art. 2 - DEFINIZIONI

e) « preposto »:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa



Art. 2 - DEFINIZIONI

f) « responsabile del servizio di prevenzione e protezione »:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

g) « addetto al servizio di prevenzione e protezione »:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l)



Art. 2 - DEFINIZIONI

h) « medico competente »:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto



Art. 2 - DEFINIZIONI

i) « rappresentante dei lavoratori per la sicurezza »:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



Art. 2 - DEFINIZIONI

l) « servizio di prevenzione e protezione dai rischi »:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori



Art. 2 - DEFINIZIONI

m) « sorveglianza sanitaria »:

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;



Art. 2 - DEFINIZIONI

n) «prevenzione»:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»:

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:

complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori

Art. 2 - DEFINIZIONI

q) «valutazione dei rischi»:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»:

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Art. 2 - DEFINIZIONI

aa) «formazione»:

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;


bb) «informazione»:

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»:

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Art. 2 - DEFINIZIONI



Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;



Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso ;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio ;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro ;



Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA

- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori ;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;


Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA

- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA


2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



OBBLIGHI

(D.Lgs. 81/2008)



OBBLIGHI NON DELEGABILI **DEL DATORE DI LAVORO**

(art. 17 - D.Lgs 81/2008)

- **LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI**
con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28
- la **DESIGNAZIONE** del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai Rischi



Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008;
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art.41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico, come previsto dall'art. 53 comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53 comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda.

Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; (*omissis*);
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.



Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



Art. 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



Art. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Art. 19 - OBBLIGHI DEL PREPOSTO

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.



Art. 20-OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni LAVORATORE deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle ALTRE PERSONE presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua FORMAZIONE, alle ISTRUZIONI e ai MEZZI forniti dal Datore di Lavoro



Art. 20-OBBLIGHI DEI LAVORATORI

2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Art. 20-OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

IL MEDICO COMPETENTE

Articolo 38

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.



Nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla Legge, provvede alla tutela della salute dei lavoratori esposti a rischi specifici.

Art. 25-OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

61

Art. 25-OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

62

Art. 25-OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- f) *(lettera soppressa dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)*
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

63

Art. 25-OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

65

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

66

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

67

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

68

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(art. 28 - D.Lgs 81/2008)

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)

Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI CUI AL SOPRA DEVE ALTRESÌ RISPETTARE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLE SPECIFICHE NORME SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTENUTE NEI SUCCESSIVI TITOLI DEL D.LGS 81/2008

L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(art. 28 - D.Lgs 81/2008)

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)

Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI CUI AL SOPRA DEVE ALTRESÌ RISPETTARE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLE SPECIFICHE NORME SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTENUTE NEI SUCCESSIVI TITOLI DEL D.LGS 81/2008


L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

OBIETTIVI DELL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Far conoscere il processo produttivo dell'azienda, nonché le caratteristiche delle macchine, delle attrezzature e delle eventuali sostanze chimiche utilizzate.

Far conoscere ad ogni lavoratore a quali rischi va incontro nello svolgimento della propria mansione.

Dare modo ai lavoratori di conoscere le principali tecniche di prevenzione, di protezione e di comportamento.



71

La formazione deve essere garantita a tutti i lavoratori, nell'ambito dell'orario di lavoro e totalmente a carico dell'azienda




La formazione deve iniziare prima dell'avvio dell'attività lavorativa e ripetuta ogni qual volta essa si renda necessaria, ad esempio il cambio di mansione, l'introduzione di nuove tecnologie e/o di prodotti e sostanze pericolose.

La formazione, inoltre deve essere specifica e mirata per i lavoratori addetti a compiti particolari, esempio gli addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze.

La formazione dunque non è da considerarsi un diritto secondario ma, anzi, propedeutico al corretto espletamento delle mansioni affidate.

72

Titolo II LUOGHI DI LAVORO



Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; I campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

73

Sono ad esempio considerati luoghi di lavoro:

Gli Uffici

I laboratori

I saloni

I negozi

I ristoranti

I Bar

I supermercati

Gli istituti scolastici

Gli ospedali e le case di cura

Sono invece esclusi *dall'ambito* di applicazione del presente Titolo, perché altrove trattati nel Decreto:

**I mezzi di
trasporto**

I pescherecci

Le industrie estrattive

74

Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I



USO DI
UN'ATTREZZATURA
DI LAVORO:



Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

75



Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

L'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.



76

Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo II



77

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.



78

ART. 74 del D.LGS. 81/08 - DEFINIZIONI

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.



79

ART. 74 del D.LGS. 81/08 - DEFINIZIONI

2. Non costituiscono DPI:

- Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico.
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
- I materiali sportivi quando utilizzati a fini specificatamente sportivi e non per attività lavorative
- I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi



80

ART. 75 del D.LGS. 81/08 - OBBLIGO DI USO



I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

81

I dispositivi di protezione individuale devono essere intesi come ultima barriera di protezione, e adottati solo se il rischio a cui è esposto il lavoratore, non può essere eliminato o ridotto in altro modo.



La funzione dei mezzi protettivi è quindi quella di salvaguardare le parti del corpo e dell'organismo del lavoratore da particolari rischi di facile intuizione.

82

I Dispositivi di Protezione si suddividono in:



Collettivi

**Mezzi e sistemi di tipo
organizzativo**



Individuali

**Dispositivi destinati
all'uso personale.**

I DPI sono generalmente strettamente personali e non cedibili ad altri lavoratori.

83

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'uso dei D.P.I. può essere

CONTINUO

**Quando il rischio è sempre
presente ed il danno è certo.**



OCCASIONALE - DISCONTINUO

**Quando si effettuano determinate
mansioni con uso di particolari prodotti
e/o attrezzature specifiche, che possono
dare origine ad un danno certo.**

84

I D.P.I. (*dispositivi di protezione individuale*) devono possedere requisiti di resistenza ed efficacia tali da non creare disturbo al lavoratore limitandone la mobilità o la percezione dei segnali e non ostacolare il lavoro stesso.






I D.P.I. debbono essere forniti dal Datore di Lavoro in funzione dei rischi specifici dell'attività o della mansione e sostituiti ogni qualvolta non garantiscano più la necessaria efficacia.

85

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

i lavoratori hanno l'obbligo di:

-  **Utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione dal Datore di Lavoro conformemente alle informazioni ed istruzioni ricevute.**
-  **Conservare con cura i D.P.I. personali.**
-  **Seguire le procedure aziendali di riconsegna dei dispositivi a fine lavoro.**



86



Sottoporsi ai programmi di informazione ed addestramento nei casi ritenuti necessari.



Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o alla persona preposta qualsiasi anomalia o imperfezione dei dispositivi

87

CATEGORIE DEI DPI

I dispositivi di protezione sono suddivisi in tre grandi categorie, secondo il grado di rischio che devono eliminare.

Ogni DPI, oltre alla marcatura "CE", deve riportare la sua marcatura specifica che lo identifica sotto il profilo della classe di appartenenza.

88

MARCATURA

La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dei D.P.I., *di qualsiasi categoria* è attestata dal fabbricante mediante la "dichiarazione di conformità"



Per i D.P.I. di *terza categoria*, il fabbricante deve chiedere
"L'attestazione di certificazione"
rilasciata da un organismo di controllo autorizzato

Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO




SEGNALETICA DI SICUREZZA



Per segnaletica di sicurezza si intende:
Una segnaletica che, riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmetta mediante un colore o un segnale, un messaggio figurato, che può essere di avviso o di segnalazione di un pericolo.



La segnaletica si può definire come la logica sequenza della comunicazione; infatti essa aiuta il lavoratore ad interpretare situazioni e condizioni specifiche dando quindi un'informazione o indicando una regola di comportamento.



GLI STRUMENTI DELLA SEGNALETICA

GLI STRUMENTI DELLA SEGNALETICA

L'obiettivo generale della segnaletica è fornire una indicazione o una prescrizione utilizzando una serie di **strumenti**.

Il **cartello** fornisce una indicazione determinata con visibilità garantita da illuminazione di intensità sufficiente mediante combinazione di forma geometrica, colori, simbolo o pittogramma che sono le immagini impiegate su un cartello (o su una superficie luminosa).

I colori della sicurezza sono i seguenti:

DIVIETO, PERICOLO, ALLARME, ANTINCENDIO	AVVERTIMENTO
SALVATAGGIO, SOCCORSO, SICUREZZA	PRESCRIZIONE

Combinazione di forme e colori della segnaletica di sicurezza

COLORI	FORME			 
	DIVIETO			MATERIALE ANTINCENDIO
			ATTENZIONE; AVVISO DI PERICOLO	
				SITUAZIONE DI SICUREZZA DISPOSITIVI DI SOCCORSO
	PRESCRIZIONE			INFORMAZIONI O ISTRUZIONI

I CARTELLI DI DIVIETO HANNO FORMA ROTONDA



Vietato fumare



Vietato fumare
o usare fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere
con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso
alle persone
non autorizzate





**I CARTELLI DI
SOCCORSO O
ANTINCENDIO HANNO
FORMA RETTANGOLARE
O QUADRATA**



Lancia
antincendio



Scala



Estintore



Telefono
per gli
interventi
antincendio

Con cartelli di questo tipo si segnalano ed evidenziano gli OSTACOLI.



Molti sono gli scopi di un sistema di segnaletica di sicurezza; tra i più importanti si possono ricordare:



**Richiamare le persone ad un
idoneo comportamento al
luogo in cui si trovano.**

**Dare delle informazioni
specifiche**



**In nessun caso la segnaletica di sicurezza può
sostituire le necessarie misure di protezione e
prevenzione.**



**Indicare una direzione
identificando i percorsi
da compiere.**



**Stabilire degli obblighi
o dei divieti**

**La segnaletica, quindi, deve essere il più possibile
semplice, chiara e precisa, in modo che sia sempre:**

INEQUIVOCABILMENTE INTERPRETATA

99

Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



100

E' considerata movimentazione manuale dei carichi, ogni operazione di:



Sostegno



Sollevamento



Trasporto


di un carico, ad opera di uno o più lavoratori...

Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE



Videoterminale:

uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato



103

Titolo VIII AGENTI FISICI



RUMORE

VIBRAZIONI



**CAMPI
ELETTROMAGNETICI**

104

Titolo IX
Capo I
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI



Agenti Chimici:

Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

105

Titolo IX
Capo II
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI



106



Per agente cancerogeno s'intende:

Una sostanza e/o preparato alla quale, per effetto di norme di leggi europee e/o Nazionali, sia attribuita la menzione o sia apposta l'etichetta con la menzione:

R45 "può provocare il cancro"

o la menzione:

R49 "può provocare il cancro per inalazione"

107

Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI



108

DEFINIZIONI:

Agente Biologico:

Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Microrganismo:

Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.


Coltura Cellulare:

Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.



109

Titolo XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE



110

SANZIONI




111

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

112

RICORDANDO CHE:

La salute è il bene primario e variabile di ogni individuo, lo stato di salute rappresenta, sul luogo di lavoro buona integrazione tra uomo ed ambiente di lavoro.



La sicurezza è una condizione, uno stato di fatto a cui occorre tendere per garantire in primo luogo la tutela della salute.

113

IL PENSIERO:

L'esercizio del pensiero, inteso nel suo significato più libero ed esteso, è un metodo di formidabile importanza antinfortunistica.



Infatti, è la nostra mente che diventa il primo ed il privilegiato laboratorio, entro al quale si studiano e si elaborano le tecniche di tutela della nostra salute e della nostra sicurezza quotidiana.

114

LE PAROLE "CHIAVE"

Prevenzione

Protezione

Sicurezza

Pericolo

Rischio

Danno


Frequenza

Probabilità

115

PREVENZIONE

La prevenzione è un termine specifico, che nella sfera del prevedibile consente, a fronte di un'analisi intelligente dei possibili sviluppi, di anticipare i tempi e gli eventi.



La prevenzione non si concilia con l'improvvisazione, perciò richiede sempre particolari doti cognitive ed una vigile costante attenzione.

116

Prevenzione

E' un'azione rivolta a prevenire eventi indesiderabili e/o dannosi nella sfera del prevedibile.



La prevenzione può essere:



Personale



Collettiva

117

Protezione

Ovvero il porre in atto, adoperare quanto previsto, ed in pratica utilizzare le misure di prevenzione per:



Evitare i danni

La protezione deve essere arricchita ed aggiornata continuamente in funzione dell'evoluzione tecnica e dei mutamenti dei luoghi di lavoro

118

Sicurezza

La sicurezza, intesa come valore assoluto, non esiste e non può esistere, tuttavia può essere considerata e ricercata come:



stato di fatto, di condizione ideale che tende a garantire l'improbabilità che si verifichino incidenti e/o anomalie, in grado di alterare le condizioni di salute e di sicurezza.

119

Pericolo



E' il punto focale, in quanto non sussistono condizioni di lavoro esenti da pericolo.

Il pericolo può assumere molteplici aspetti, e può essere definito come:

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, fisico o meccanico, di provocare danni alla salute delle persone o all'ambiente circostante.



120

Il Rischio può a sua volta essere visto sotto due aspetti:



Rischi per la sicurezza connessi all'attività generica dell'impresa, quali ad esempio quelli derivanti dall'uso di specifica attrezzatura.

Rischi per la salute connessi all'uso nel ciclo produttivo di prodotti e sostanze e/o da fenomeni chimico fisici, presenti negli ambienti di lavoro.



121

La Frequenza

E' la valutazione della durata Ad esempio quante volte al dell'esposizione del singolo giorno un operatore sale e lavoratore al potenziale scende dalle scale... pericolo.

La frequenza di esposizione può essere classificata in:

Occasionale

(usa la scala solo ogni tanto)

Frequente

(usa la scala spesso e volentieri)


Continua

(l'uso della scala fa parte della mansione)



122

La Probabilità



La probabilità del verificarsi di un evento dannoso è legata alla frequenza dell'esposizione al rischio, tuttavia spesso essa dipende dalla fiducia che un individuo assegna al suo verificarsi, ovvero alla:

123

Condizione limite di un evento che se raggiunto può provocare un danno alle persone e/o all'ambiente.

La probabilità può anche essere stimata su dati statistici.



124

Danno

E' la conseguenza estrema dell'esposizione al rischio che rappresenta e si identifica con una:



Alterazione delle normali condizioni fisiche di una o più persone, dell'ambiente circostante e/o dei luoghi di lavoro.




Servizio di Prevenzione e Protezione
Gruppo Ospedaliero San Donato

125

PREVENZIONE

La prevenzione è un termine specifico, che nella sfera del prevedibile consente, a fronte di un'analisi intelligente dei possibili sviluppi, di anticipare i tempi e gli eventi.



La prevenzione non si concilia con l'improvvisazione, perciò richiede sempre particolari doti cognitive ed una vigile costante attenzione.

126

COS'È LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO?

Si possono dare diverse definizioni al riguardo, ma la più corretta è quella che si identifica in un:

procedimento di analisi e di ricerca atto ad individuare i potenziali fattori di pericolo legati alla probabilità che questi possano provocare un danno, stimando in base a queste due variabili la grandezza del danno, in modo da porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie relativamente alle priorità.



PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE NELL'ELEBORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Le principali figure coinvolte nel processo di analisi e di valutazione sono:

DATORE DI LAVORO

MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In pratica il Servizio interno di Prevenzione e Protezione,
che può essere supportato e coadiuvato da:

CONSULENTI E TECNICI DI SUPPORTO ESTERNI

APPROCCIO PRELIMINARE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'approccio preliminare per una corretta valutazione del rischio deve partire dalla:



Osservazione dell'ambiente e/o dei luoghi di lavoro;



Osservazione delle attività e delle mansioni svolte;



Consultazione dei lavoratori e/o del loro rappresentante per la sicurezza.

La consultazione dei lavoratori, permette di evidenziare situazioni e/o comportamenti a rischio altrimenti non facilmente individuabili.

COSA S'INTENDE PER CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE.

Per criterio di valutazione s'intende un procedimento di ricerca e di analisi atto a valutare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nell'espletamento delle mansioni quotidiane, derivante dalla circostanza del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro che, sulla scorta di statistiche riconosciute e l'esperienza acquisita, si sviluppa attraverso la ricerca d'informazioni, con il coinvolgimento dei lavoratori e delle persone rappresentative.

SALUTE E SICUREZZA

La salute è il bene primario e variabile di ogni individuo; lo stato di salute rappresenta, sul luogo di lavoro, una buona integrazione tra uomo e ambiente di lavoro.



La sicurezza è una condizione, uno stato di fatto, a cui occorre tendere per garantire in primo luogo la tutela della salute eliminando i rischi.

CNA CNA Biella

Sportello sicurezza

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Tutelare la salute significa cercare di evitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti pericolosi che possono provocare malattie professionali.



Tutelare la sicurezza significa cercare di evitare eventi infortunistici (es. sicurezza delle macchine)

La tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro si concretizza con azioni volte a garantire la salute e la sicurezza.

CNA CNA Biella

Sportello sicurezza

La salute e la sicurezza si associano quindi alle condizioni di pericolo e di rischio, che interagiscono nei luoghi di lavoro.

Il termine di PERICOLO è associato alla potenzialità di una determinata entità di causare un danno più o meno grande, alle persone o all'ambiente.

La PROBABILITÀ invece è la possibilità, o la frequenza, in cui può verificarsi un evento dannoso.

Quindi, nel concetto di pericolo e di rischio, troviamo l'oggettività della presenza fisica di una fonte potenziale di danno.



PERICOLO E PERCEZIONE DEL RISCHIO



Ognuno di noi, consciamente o inconsciamente, si misura quotidianamente con diverse situazioni di incertezza, che richiedono spesso una rapida decisione e assunzione di responsabilità.


Bisogna quindi innanzitutto capire, ciò che può essere utile e che deve essere fatto, per evitare che queste situazioni di incertezza possano rappresentare un pericolo, e quindi una potenziale causa di danno.

PERCEZIONE DEL RISCHIO

Il rischio rappresenta la conseguenza, cioè il danno, che un pericolo può produrre sulle persone o sull'ambiente, e quindi:

la possibilità di farsi male.

La corretta strategia d'intervento per fare fronte ad un rischio è quella che permette di:



RISCHIO RESIDUO

Viene definito **RISCHIO RESIDUO** ciò che risulta dopo che sono state applicate e/o prese tutte le misure di prevenzione e protezione possibili.

In determinate circostanze, può essere inteso anche come rischio accettabile, che in pratica consiste nell'accettare un'esposizione controllata, entro limiti considerati accettabili.



COMPONENTI del RISCHIO

Il danno rappresenta l'estremo evolversi di una condizione di pericolo, e costituisce una componente del rischio...

Per determinare la grandezza di un rischio è necessario conoscere l'entità del danno che può essere provocato al/ai lavoratore/i.

non solo:

è necessario conoscere anche la probabilità che esso si verifichi, la probabilità costituisce l'altra componente del rischio.

Per definizione un rischio è tanto più grande quanto è più grande il danno e la probabilità che questo si verifichi.

La grandezza del rischio è costituita dalla grandezza del danno che può essere causato ai lavoratori e la probabilità che questo si verifichi.

Conoscere la grandezza del rischio è di fondamentale importanza per definire le priorità di attuazione degli interventi da attuare per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per la stima della grandezza del rischio è necessaria
l'applicazione di una formula matematica:

$$R = P \times D$$

dove :

R : *rappresenta la magnitudo del rischio;*

P : *rappresenta la probabilità o frequenza
del verificarsi delle conseguenze;*

D : *rappresenta la magnitudo delle conseguenze ovvero
la grandezza del danno causato ai lavoratori.*

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO: PIANO DI LAVORO



Una volta identificati e valutati i rischi, la prima domanda da porsi è se gli stessi siano o no controllabili nel modo adeguato e, nel tempo, migliorabili mediante un programma di attuazione delle misure di sicurezza, tendendo alla loro eliminazione.

Il programma degli interventi (priorità) atti all'eliminazione dei rischi, deve comprendere necessariamente la volontà della direzione aziendale di migliorare il livello di protezione, quindi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.